

Le responsabilità di amministratori, sindaci e revisori in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità

9 dicembre 2024

Le novità introdotte dalla CSRD e dagli ESRS in tema di governance e controllo interno


Novità per la Governance



Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)


- Gli organi di **amministrazione, gestione e controllo** della società hanno la responsabilità di **assicurare che il report di sostenibilità sia redatto in conformità agli ESRS**
- Le informazioni di sostenibilità sono pubblicate nell'ambito della Relazione sulla Gestione
- La relazione finanziaria annuale dovrà includere un'**attestazione che la Relazione sulla Gestione è stata predisposta in conformità agli ESRS e ai requisiti del Regolamento sulla Tassonomia UE**

Novità per il SCIGR



ESRS 1 Appendix C: Qualitative characteristics of information

- La Società deve implementare adeguati **processi e controlli interni** per evitare *material erroro material misstatement*



ESRS 2/GOV-5 – Risk management and internal controls over sustainability reporting

- L'informativa di sostenibilità dovrà includere una **specific disclosure** relativa al processo adottato dalla società relativamente al **sistema di controllo sull'informativa di sostenibilità**, fornendo i seguenti dettagli:
 - a. **Perimetro**, caratteristiche e componenti del sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità
 - b. Metodologia di **risk assessment**, inclusa quella di prioritizzazione dei rischi
 - c. Principali rischi identificati, effettivi e potenziali, e **controlli** previsti per la loro mitigazione
 - d. Descrizione del processo di **gestione dei finding** emersi dall'assessment del sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità
 - e. Descrizione del **reporting periodico** dei finding emersi dall'assessment del **sistema di controllo sull'informativa di sostenibilità** al management, Organi amministrativi e di controllo

Sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità

La CSRD richiede la necessità di assicurare la **correttezza** ed **accuratezza** del dato. L'informativa deve essere **completa** e **conforme**. Le informazioni devono essere **pertinenti**, fornire una **rappresentazione fedele, comparabili, verificabili e comprensibili** [ESRS 1]

«Le informazioni possono essere accurate anche se non sono perfettamente precise sotto tutti i punti di vista, purché l'impresa abbia attuato **processi e controlli interni adeguati** a evitare errori rilevanti o errate misurazioni rilevanti» [Circolare Assonime]

Al fine di garantire la completezza e l'adeguatezza dei dati relativi alla Rendicontazione di sostenibilità assume un ruolo centrale la **strutturazione di un sistema di controllo interno appropriato ed efficace** per la raccolta e valutazione delle informazioni di sostenibilità.

Al riguardo, gli ESRS (ESRS 2, GOV- 5, RA 11) prevedono l'obbligo di divulgare le caratteristiche principali dei propri sistemi interni di controllo e gestione del rischio, in relazione al processo della Rendicontazione di sostenibilità



Importanza di una **governance** solida e di **controlli interni efficaci** per garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni di sostenibilità fornite dalle imprese

Il **Dirigente Preposto** alla Rendicontazione di Sostenibilità ha un **ruolo centrale** nella nuova **disciplina**

▪ **Firma dell'attestazione** (Conformità agli ESRS e Regolamento Tassonomia)

- **Conformità e Accuratezza:** deve assicurare che le informazioni contabili e di sostenibilità siano conformi agli standard richiesti e accurate. Questo include la verifica dei dati e la supervisione dei processi di raccolta delle informazioni
- **Collaborazione con gli Organi di Controllo:** deve collaborare strettamente con il comitato di controllo e rischi e con il revisore legale per garantire che tutte le informazioni siano verificate e conformi alle normative
- **Supervisione dei Controlli Interni:** è responsabile dell'implementazione e della supervisione di un sistema di controllo interno efficace, che copra tutti i processi rilevanti per la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità.

Circolare Assonime n. 21/2024 (1/3)

Il 7 novembre 2024 Assonime ha pubblicato la Circolare «*La nuova disciplina sugli obblighi di rendicontazione e informativa societaria in materia di sostenibilità*» che riesamina i contenuti del Decreto chiarendone alcune previsioni. Di seguito alcuni elementi di attenzione:



Ruolo di organo amministrativo, amministratore delegato e comitati

- la predisposizione Rendicontazione di sostenibilità nel formato elettronico, l'approvazione formale della relazione sulla gestione nel formato elettronico XHTML e la marcatura delle informazioni contenute nella Rendicontazione di sostenibilità sono **atti di competenza degli amministratori di natura non delegabile**
- l'**approvazione consiliare dell'analisi di doppia rilevanza** attribuisce rilievo in un'ottica di condivisione strategica ma è accettabile anche la prassi di sottoporla in termini di presa visione con l'ausilio eventuale di comitati consiliari
- il coinvolgimento dell'organo amministrativo **non si limita a un profilo di rendicontazione** degli impatti verificati ma comprende anche un più alto profilo di **pianificazione strategica**, che arriva a comprendere i profili socio-ambientali
- l'organo amministrativo ha il compito di **predisporre un assetto amministrativo idoneo** a tradurre i vari fatti di gestione negli elementi informativi da riportare nella Rendicontazione di sostenibilità [art. 2381 cc]. In tale contesto assume un ruolo centrale la **strutturazione di un sistema di controllo interno appropriato ed efficace** per la raccolta e la valutazione dei suddetti elementi informativi
- l'adozione da parte dell'organo amministrativo di procedure per la redazione della Rendicontazione di sostenibilità è un elemento di cui la Consob deve tener conto nel determinare tipo e ammontare della sanzione pecuniaria
- l'**amministratore delegato**, unitamente al **dirigente preposto**, attesta con apposita relazione che la Rendicontazione di sostenibilità è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione, comprese le informazioni da fornire in base al Regolamento Tassonomia
- Ai **comitati** si possono affidare uno spettro di compiti che possono andare dall'attribuire compiti di consulenza su specifici punti, ad esprimere un parere (non vincolante) sulla bozza di documento fino ad attribuire il compito di presentare una vera e propria proposta di documento al consiglio

Circolare Assonime n. 21/2024 (2/3)



Ruolo dell'organo di controllo e del revisore

- l'area di vigilanza affidata al Collegio Sindacale è del tutto **analoga** a quella esercitata nel contesto del D. Lgs. n. 254/2016 in tema di Dichiarazione non finanziaria
- il **Collegio sindacale** è chiamato a svolgere:
 - a) un ruolo di vigilanza sull'adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione della Rendicontazione di sostenibilità
 - b) la verifica del rispetto delle norme afferenti alla materia
- spetta al **revisore della sostenibilità** la verifica puntuale della conformità della Rendicontazione di sostenibilità con le norme di riferimento e agli standard ESRS
- Nella relazione dei sindaci, essi **devono riferire anche sull'attività di vigilanza** svolta relativamente alla produzione delle informazioni di sostenibilità



Profili sanzionatori

- **Società:** a) dichiarazione pubblica indicante la violazione e la natura della stessa¹; b) ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento²; c) sanzione amministrativa pecuniaria da €5 mila a €10 mln ovvero fino al 5% del fatturato, se maggiore
- **Persone fisiche** con funzioni di **amministrazione, di direzione o di controllo**, incluso il **Dirigente Preposto**: punti a) e b) come sopra; c) sanzione amministrativa pecuniaria da €5 mila a €2 mln
- **Organo di controllo:** sanzione pecuniaria da €10 mila a €1,5mln
- disciplina agevolatrice nei **primi due anni dal momento temporale di compimento dell'atto** che ha realizzato la violazione
- la modifica rispetto allo schema di Decreto appare significativa dell'**intento del legislatore di escludere ogni applicazione diretta della figura del falso in bilancio** in presenza di Rendicontazione di sostenibilità con fatti rilevanti non rispondenti al vero oppure di omissione di fatti materiali rilevanti. In ogni caso, la figura del reato di falso in bilancio richiede i presupposti del dolo specifico di profitto – la cui intenzionalità dovrà essere oggetto di accertamento – e l'esposizione “consapevole” dei fatti materiali non rispondenti al vero o la loro omissione

Circolare Assonime n. 21/2024 (3/3)



Incorporation by reference

- la Rendicontazione di sostenibilità deve contenere tutte le informazioni previste dal Decreto e dagli standard ESRS, con limitate possibilità di rimandi ad altri documenti
- al fine di evitare duplicazioni informative, con la Rendicontazione di sostenibilità **si considerano assolti gli obblighi informativi della Relazione sulla gestione in tema di analisi delle informazioni non finanziarie**
- la verifica della conformità della **Relazione sulla gestione** e della **Relazione di governo societario** in accordo al principio di revisione 720B non è ritenuta equiparabile alla *limited assurance* (si considera quindi **esclusa la possibilità di rimandi**)
- è raccomandabile il rimando alla Rendicontazione di sostenibilità (**non viceversa**) per le informazioni in essa contenute nella Rendicontazione che possono andare ad integrare documenti esterni, tra cui, in particolare, la Relazione sul governo societario e la Relazione sulla remunerazione




Coinvolgimento dei lavoratori

- l'obbligo di consultazione dei lavoratori è da ritenersi una **forma di coinvolgimento “debole” di natura essenzialmente informativa**
- l'area informativa è riconducibile essenzialmente alle informazioni da fornire in base all'**ESRS S1**, ma può riguardare anche altri profili che possono influire sui lavoratori o essere da essi influenzati
- la disposizione del Decreto è da intendersi come qualcosa di **diverso e di più incisivo rispetto al coinvolgimento nell'analisi di doppia rilevanza**
- il sistema normativo sembra, al momento, improntato su un principio di **assoluta flessibilità nella gestione dei rapporti con i lavoratori** e quindi sono ammissibili tutti i seguenti orientamenti:
 - fase antecedente all'approvazione da parte del CdA
 - fase successiva all'approvazione da parte del CdA
 - integrazione delle procedure formalizzate di dialogo già in essere con i lavoratori
- la formalizzazione delle opinioni dei rappresentanti dei lavoratori in un **parere formale** è una **mera eventualità** prevista dalla norma ma non vi è alcun obbligo per la società di richiederlo o sollecitarlo


Raccomandazioni ESMA sul reporting di sostenibilità

Il 24 ottobre 2024 l'ESMA ha pubblicato le European Common Enforcement Priorities (ECEP) relative al reporting societario per il 2024, con uno specifico focus sulla rendicontazione di sostenibilità (*sezione 2*)



Le priorità relative alla rendicontazione di sostenibilità si focalizzano su:

- analisi di **materialità**
- **perimetro e struttura** del sustainability statement
- rendicontazione relative all'articolo 8 della **Tassonomia UE**



Principali aree di attenzione:

- 01** Osservare la **Implementation Guidance on Materiality Assessment (IG1)** dell'EFRAG nel condurre l'analisi di doppia rilevanza in linea con gli ESRS
- 02** Garantire piena trasparenza sul processo di doppia rilevanza e sul coinvolgimento degli stakeholder
- 03** Comunicare in modo trasparente le eventuali misure di phase-in utilizzate
- 04** Adottare la struttura esemplificativa degli standard ESRS (Appendice F) per la dichiarazione di sostenibilità, predisposta per la marcatura XBRL
- 05** Integrare le informazioni finanziarie e di sostenibilità, usando i template dei KPI della Tassonomia, corredati dalle informazioni qualitative normative a supporto degli indicatori

ESMA32-193237008-8369_2024_ECEP_Statement.pdf

L'ESMA esorta le società, i revisori e gli organi di vigilanza a prendere in considerazione le raccomandazioni illustrate (ECEP) nelle fasi di preparazione, revisione e supervisione delle relazioni finanziarie annuali 2024

Redazione e approvazione da parte del CdA

Il processo di formazione e pubblicazione della Rendicontazione di sostenibilità si articola in **quattro fasi** che avvengono in sequenza:

- a) **la redazione ed approvazione della Rendicontazione di sostenibilità** da parte dell'organo amministrativo
- b) la fase del controllo che è svolta dall'organo di controllo interno e dal revisore della sostenibilità
- c) il passaggio in **assemblea**
- d) **la pubblicazione**

La Rendicontazione di sostenibilità deve essere comunicata dagli amministratori all'organo di controllo e al revisore della sostenibilità almeno **trenta giorni prima** di quello dell'assemblea che deve discuterlo.

Nel caso di emittenti quotati, la Rendicontazione di sostenibilità è comunicata all'organo di controllo e al revisore legale **quindici giorni prima** della messa a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine il documento deve essere comunicato anche al revisore della sostenibilità, quando sia diverso dal revisore incaricato della revisione legale.

Il ruolo dell'organo amministrativo (1/3)

Secondo l'art. 10 del d. lgs. n. 125/2024 gli amministratori sono responsabili (**collettivamente**) di garantire che la Rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità alle norme di riferimento e agiscono nel rispetto di criteri di **professionalità** e **diligenza** fondati sulla natura dell'incarico e le specifiche **competenze**.

L'organo amministrativo deve assicurare il rispetto:

- a) delle previsioni degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo in esame e degli standard ESRS
 - b) del procedimento con riferimento alla tempistica e agli organi interessati
 - c) della forma che la Rendicontazione di sostenibilità deve assumere in merito alla redazione nel linguaggio XHTML e alla marcatura delle informazioni di sostenibilità
- In base all'art. 2381 c.c., gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, mentre **l'organo amministrativo ne valuta l'adeguatezza**.
 - L'approvazione della Rendicontazione di sostenibilità è un atto di competenza degli amministratori di **natura non delegabile**.
 - Prassi sull'adozione dell'**analisi di doppia rilevanza**, per le quotate con il supporto dei Comitati

Il ruolo dell'organo amministrativo^(2/3)

- L'organo amministrativo ha la **responsabilità di definire un processo di raccolta e validazione dei dati** che, partendo dalla **doppia rilevanza**, sia idoneo a intercettare le informazioni che andranno a comporre la Rendicontazione di sostenibilità incluso il **coinvolgimento dei portatori di interessi** ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni di sostenibilità e la **definizione delle modalità di informazione e discussione con i rappresentanti dei lavoratori** in merito alle informazioni pertinenti e ai mezzi per ottenerle e verificarle.
- Per garantire la completezza e l'adeguatezza dei dati relativi alla Rendicontazione di sostenibilità assume un **ruolo centrale la strutturazione di un sistema di controllo interno** appropriato ed efficace per la raccolta e valutazione delle informazioni di sostenibilità.

Il ruolo dell'organo amministrativo (3/3)

- Nella **disciplina sanzionatoria** si prevede che l'adozione da parte dell'organo amministrativo di procedure per la redazione della Rendicontazione di sostenibilità è un elemento di cui la Consob deve tener conto nel determinare tipo e ammontare della sanzione pecuniaria. Questa previsione non sembra comportare l'obbligo per l'organo amministrativo ad **approvare una procedura per la redazione della Rendicontazione di sostenibilità** ma se è presente deve essere considerato nella definizione e quantificazione della sanzione.
- Il coinvolgimento dell'organo amministrativo non si limita a un profilo di rendicontazione degli impatti verificati ma comprende un più alto profilo di pianificazione strategica. Come suggerito anche dall'art. 1, Raccomandazione 1.a, **del Codice di corporate governance** delle società quotate, l'organo amministrativo esamina e approva il piano industriale anche in base ai temi rilevanti per la **generazione del valore sul lungo termine**.

Il ruolo dei Comitati

- **Creare comitati interni al consiglio di amministrazione o comitati di natura manageriale** con funzioni di natura consultiva sulla Rendicontazione di sostenibilità. L'unico limite è costituito dall'impossibilità di attribuire a tali comitati poteri di adozione formale dell'atto finale.
- **Affidare compiti in materia di rendicontazione non finanziaria a un comitato interno al consiglio** utilizzando un comitato esistente o uno di nuova costituzione e **attribuire compiti di consulenza su specifici punti**, ad esprimere un **parere sulla bozza di documento** fino ad attribuire il compito di presentare una vera e propria proposta di documento al consiglio.
- Alcune società hanno centralizzato in un unico comitato competenze in tema di rischi e sostenibilità. In tale contesto, il **comitato è coinvolto** tanto sull'**analisi di doppia rilevanza** quanto in un contesto di **verifica preliminare sulla corretta applicazione degli standard di sostenibilità** per l'approvazione da parte del plenum del consiglio.
- Separazione delle funzioni di strategia e rendicontazione della sostenibilità in un comitato dalle competenze in tema di gestione di rischi affidate a un altro comitato.

Il ruolo dell'Organo di controllo

L'organo di controllo delle società **vigila sulle disposizioni** previste dal D. Lgs. n. 125/2024 e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Gli **ambiti di vigilanza** esercitata dal collegio sindacale riguardano:

- l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.

Considerato che su questa materia insiste anche il controllo del revisore di sostenibilità, la questione principale riguarda il **raccordo tra le funzioni dell'organo di controllo e le funzioni del revisore di sostenibilità** che eviti duplicazioni.

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere:

- a) un **ruolo di vigilanza** sull'adeguatezza di tutte le **procedure**, i **processi** e le **strutture** che presiedono alla produzione della Rendicontazione di sostenibilità;
- b) la verifica del **rispetto delle norme** afferenti alla materia, quali le modalità e tempistica di pubblicazione della Rendicontazione di sostenibilità e le norme di legge sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina.

I sindaci devono riferire sull'attività di vigilanza svolta relativamente alla produzione delle informazioni di sostenibilità.

L'attestazione esterna del revisore

L'art. 8 del D. Lgs. n. 125/2024 definisce i **principi generali dell'attività di attestazione esterna** sulla Rendicontazione di sostenibilità e l'art. 9, modifica il d. lgs. n. 39/2010 sulla revisione legale dei conti, introducendo la **figura del revisore della sostenibilità**, regolando le modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico, individuando i principi di indipendenza applicabili nonché il contenuto della relazione di attestazione.

Spetta al revisore della sostenibilità la **verifica della conformità della Rendicontazione di sostenibilità** con le norme di riferimento e agli standard ESRS.

Gli aspetti principali riguardano i seguenti ambiti:

- a) soggetti abilitati: revisore di sostenibilità/ società di revisione
- b) contenuto della relazione di attestazione
- c) *limited assurance vs reasonable assurance*
- d) conferimento e revoca dell'incarico da parte dell'assemblea
- e) indipendenza del revisore
- f) i servizi vietati e i servizi permessi dietro autorizzazione
- g) prestazione incrociata di revisione legale e di sostenibilità
- h) divieto di assunzione di cariche sociali e rapporti di lavoro

Assurance dell'informativa di sostenibilità (1/2)

RELAZIONE DI REVISORE

- Forma di **limited assurance** (in base al SSAE Italia in corso di emanazione >>> ISAE 3000R integrato). A regime ISSA 5000 (previo *endorsement* Commissione EU)
- **Relazione separata** rispetto all'opinione sul reporting finanziario
- Giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità

CONCLUSIONI

- **Conformità a:**
 1. Norme del D.Lgs 125/2024 che ne disciplinano i criteri di redazione (ESRS)
 2. Regolamento Tassonomia
 3. Regolamento ESEF (non per il primo anno)

TEMPISTICHE

- Tempistiche di approvazione della rendicontazione di sostenibilità **allineate a quelle di predisposizione e approvazione del reporting finanziario**, in linea con il Framework nazionale vigente

GOVERNANCE

- Attività di monitoraggio sull'assurance del reporting finanziario (inclusa rendicontazione di sostenibilità): **Collegio Sindacale** o equivalente
- Responsabilità interna per l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità - **organi amministrativi delegati e il Dirigente preposto** (per i soggetti obbligati)

- Gli Enti convenzionati, unitamente al MEF e alla Consob, hanno recentemente elaborato il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - **Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) relativo a "LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA ATTESTAZIONE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ"**.
- Il **principio è attualmente in corso di esame e approvazione** da parte delle autorità competenti e pertanto non deve intendersi quale versione definitiva dello stesso.

Assurance dell'informativa di sostenibilità (2/2)

Procedure in merito all'analisi di rilevanza (Doppia materialità)

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve:

- acquisire una **comprensione del processo di valutazione della rilevanza (doppia materialità)** attraverso l'analisi dell'approccio adottato dall'impresa in merito all'identificazione e alla valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità sotto la dimensione sia della rilevanza d'impatto sia della rilevanza finanziaria, considerando:
 - a) come l'impresa ha tenuto conto del **contesto in cui opera**
 - b) se l'impresa ha **consultato**, per quanto applicabile, **i portatori di interesse coinvolti** e le relative **modalità**
 - c) come l'impresa ha **identificato gli impatti, i rischi e le opportunità (IRO)** relativi alle tematiche di sostenibilità
 - d) come l'impresa ha **valutato e definito gli impatti, i rischi e le opportunità** rilevanti
 - e) come l'impresa ha **definito le informazioni rilevanti** in relazione alle questioni di sostenibilità

Status *limited assurance* DMA

Condivisione di:

- processo, con relativi ruoli e responsabilità
- approccio metodologico
- lista IROs materiali

Procedure di verifica sulla Tassonomia Europea

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve:

- a) acquisire una **comprensione dell'impresa, incluse le attività economiche svolte e le esposizioni**, e del contesto in cui opera
- b) acquisire una **comprensione del processo** messo in atto da parte dell'impresa per:
 - **identificare** quali delle differenti **attività economiche** sono **ammissibili**
 - **determinare la natura allineata di tali attività economiche**
 - raccogliere le informazioni necessarie per predisporre la relativa rendicontazione
 - **rispettare le richieste del quadro di riferimento per la Tassonomia** con riferimento alla preparazione e presentazione (info qualitative e quantitative)

Status *limited assurance* Tassonomia UE

Condivisione di:

- Linea Guida e strumenti operativi
- risultati pilota al 30/06/2024
- approccio metodologico aggiornato a seguito delle FAQ
- KPI al 31/12/2024

Le novità in ambito Tassonomia UE nel reporting 2024

6 obiettivi ambientali

Per la prima volta dovranno essere rendicontate la quota di **Turnover, CapEx, OpEx *aligned*** su tutti i 6 obiettivi ambientali

Attestazione e responsabilità

Il **Dirigente Preposto** attesta che l'informativa di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente alle specifiche della normativa in ambito Tassonomia

Limited Assurance

Il **revisore esterno** dovrà acquisire un livello di sicurezza limitato (c.d. *limited assurance*) in merito alla rendicontazione in ambito Tassonomia

IL MODELLO ADOTTATO DA ASTM



Verifiche dei Criteri di Vaglio Tecnico e delle Minimum Safeguards effettuate dalle singole Società



Aggregazione centrale dei dati per la rendicontazione dei **KPI** di Turnover, CapEx e OpEx *Taxonomy-eligible* e *-aligned*



Ufficio Bilancio con funzione di **supporto** nella **quadratura** dei valori consolidati

Sanzioni per gli organi di controllo

Per i **componenti dell'organo di controllo**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **diecimila a euro un milione e cinquecentomila** ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza ovvero omettono le comunicazioni alla Consob delle irregolarità riscontrate.

Nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, **la Consob** deve tener conto di ogni circostanza rilevante e deve considerare:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con le Autorità competenti;
- g) la recidiva del soggetto responsabile della violazione;
- h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Sanzioni per gli organi di controllo

Il d. lgs. n. 125/2024 prevede alcune **previsioni speciali** che riguardano:

- a) una disciplina agevolatrice per i primi due anni;
- b) una riduzione della tipologia di sanzioni in caso di scarsa offensività o pericolosità;
- c) criteri speciali per l'individuazione del tipo e della misura delle sanzioni.

Per i due anni successivi al 25 settembre 2024, “ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c)”, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei confronti delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e nei confronti dei componenti degli organi di controllo non possono eccedere **150.000 euro**.

Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei confronti delle società non possono eccedere **2.500.000 euro**.

I **due anni** si riferiscono al momento temporale di compimento dell’atto che ha realizzato la violazione.



kpmg.com/socialmedia

PER USO INTERNO

© 2024 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

